

Tribunale di Bergamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 7757/2014 R.G.
promossa da

U. spa in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in _____ presso lo studio dell'avv. C.M. e rappresentata e difesa dall'avv. S.C. per delega in atti,

-attrice-

contro

B.G. di _____, B.E. e B.D. di _____, tutti elettivamente domiciliati in Bergamo, via _____ presso lo studio dell'avv. O.C. che li rappresenta e difende per delega a margine delle comparse di costituzione,

-convenuti-

OGGETTO: azione revocatoria.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da memoria ex art. 183, VI comma, n°1 c.p.c..

Per i convenuti: come da foglio allegato al verbale di udienza in data 26.5.2015.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 12.6.2014, U. spa assumeva di essere creditrice di importo superiore ad euro 100.000 nei confronti di B.G., B.E. e B.D. quali fideiussori per le obbligazioni contratte da E. s.r.l. di cui essi erano stati amministratori. Esponeva di aver rilevato che in data 28.1.2013 i predetti debitori avevano costituito un trust in cui avevano conferito tutti i loro immobili sottratti pertanto alla garanzia dei creditori. Eccependo l'inefficacia di tale atto, U. spa chiedeva la revoca del medesimo.

Si costituivano in giudizio B.G. e B.E. contestando integralmente le avverse pretese ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda diretta alla revoca del trust e la sproporzione di quanto richiesto rispetto al credito vantato dall'attrice. Chiedevano pertanto il rigetto dell'avversa domanda.

Si costituiva altresì B.D. eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione a lei rivolto e, nel merito, associandosi alle contestazioni svolte dagli altri convenuti.

La domanda dell'attrice appare fondata e deve pertanto essere accolta.

Si osserva preliminarmente che parte attrice ha prodotto in atti (quale doc.8) l'atto di ' istituzione di Trust' stipulato in data 28.1.2013 con il quale B.G., B.E. e B.D. hanno istituito un trust al fine di gestire e conservare i beni che ne fanno parte. Al punto 5 del predetto atto si indica che ' gli istituenti..

costituiscono in trust e trasferiscono in piena proprietà ai Trusteesi beni ed i diritti' di cui ad un allegato A.

Si rileva allora che l'atto di istituzione del Trust include in sé anche l'atto di trasferimento in proprietà dei beni degli istituenti e che non possono pertanto scindersi i diversi atti negoziali, l'uno, di trasferimento dei beni e, l'altro, di costituzione di vincolo di destinazione degli stessi.

Ne consegue che correttamente l'attrice ha domandato che venisse dichiarato inefficace l'atto stipulato in data 28.1.2013 ' con il quale i disponenti ..hanno trasferito i seguenti beni immobili..'. Correttamente infatti la domanda deve essere interpretata nel senso che l'inefficacia dell'atto di costituzione del trust è diretta ad ottenere l'aggredibilità, da parte dei creditori istante, dei beni in esso conferiti.

Ciò premesso si rileva che può affermarsi in via incidentale la nullità dell'atto di costituzione del trust; tale accertamento è possibile in quanto sul punto le parti hanno preso posizione negli atti conclusivi e pertanto non occorre provocare il contraddittorio in ordine alla predetta questione. Si rileva peraltro che tale accertamento scaturisce non dall'eccezione di parte attrice, in quanto tale tardiva, ma dal rilievo officioso da parte del Giudice ammissibile laddove ravvisi una nullità contrattuale.

Si osserva infatti che con l'istituzione del trust il disponente (settlor- proprietario dei beni) si spossa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore (trustee) il quale assume l'obbligo di amministrarli secondo quanto previsto nell'accordo di trust nell'interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente.

Ed allora si rileva che nell'atto stipulato in data 28.1.2013 i convenuti costituiscono il trust e sono pertanto ' istituenti'; gli stessi sono anche i 'trustees' ovvero coloro cui vengono trasferiti in piena proprietà i beni conferiti nel trust; i beneficiari non sono indicati nell'atto essendosi riservati gli istituenti di nominarli successivamente.

Dunque nell'atto in questione manca un tratto caratteristico dell'istituto del trust – ovvero il trasferimento a terzi da parte degli istituenti dei beni costituiti in trust al fine di vincolarne la destinazione alla soddisfazione dell'interesse programmato (Cass. 3735/2015).

Ed infatti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aia dell'1.7.1985 (ratificata dalla legge 364/89) anche in ordine ai poteri residuanti in capo al disponente, la causa tipica del trust può individuarsi nella costituzione di un patrimonio separato in vista della soddisfazione di un interesse di un beneficiario o di un fine prestabilito, attuabile solo tramite l'intestazione ad altro soggetto dei beni che ne fanno parte (Cass. 13276/2011).

E' pur vero che in altri ordinamenti è riconosciuto il c.d. trust autodichiarato ovvero quello in cui il disponente ed il trustee coincidono ed in cui pertanto non vi è trasferimento a terzi dei beni, ma solo imposizione di un vincolo sui medesimi a favore dei beneficiari; deve tuttavia rilevarsi che poiché l'effetto tipico del trust consiste nella segregazione del patrimonio del disponente, tale effetto, nel nostro ordinamento, allorché le caratteristiche dell'atto non consentano di rispettare la causa dell'istituto, come appunto nel caso in cui non vi sia un effettivo spossamento dei beni da parte del disponente, risulta contrastante con il principio di ordine pubblico di integrale conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 c.c..

Ed allora detta fattispecie può ricondursi esclusivamente al novero degli atti di destinazione del patrimonio di cui all'art. 2645 ter c.c. soggetti al vaglio di meritevolezza prescritto dalla predetta norma. Anche sotto tale profilo può comunque ritenersi la nullità del vincolo in quanto il presupposto di meritevolezza implica l'altruità dell'interesse, non riferibile ai conferenti .

Nella specie i beneficiari del trust non sono stati neppure individuati ad oltre un anno dalla stipula dell'atto e restano quindi coincidenti con i disponenti come gli stessi trustees; inoltre la finalità indicata nell'atto presenta connotati di estrema genericità ('soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari.. assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita , cura, assistenza personale e medica') tali da impedire un concreto vaglio di meritevolezza dell'interesse che ha giustificato l'atto.

Attesa l'accertata nullità, può pervenirsi all'accoglimento della declaratoria di inefficacia dell'atto stipulato in data 28.1.2013, declaratoria che non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto consente di assicurare gli effetti cui è tesa la domanda introdotta (Cass.14828/2012). La riscontrata nullità infatti consente di affermare che l'atto in sé non è opponibile all'attrice.

A tale conclusione si perverrebbe comunque accogliendo la domanda revocatoria: ed infatti non vi è dubbio che l'attrice sia creditrice dei convenuti di quanto dagli stessi dovuto in forza di fideiussione prestata in data 10.5.2010 in favore di E. s.r.l. ; è altresì documentato che in data 23.1.2013 U. spa ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di tale ultima società e dei fideiussori per il pagamento della somma di euro 64.723,97 oltre accessori.

Non vi è dubbio inoltre che l'atto di conferimento dei beni di proprietà dei convenuti nel trust costituisca atto di disposizione del patrimonio in quanto ha determinato un vincolo di destinazione di detti beni al soddisfacimento di esigenze di vita dei beneficiari, identificati negli stessi disponenti, e che ha pregiudicato le ragioni dell'istante in quanto i beni conferiti nel trust sono stati sottratti alle pretese creditorie di terzi in forza della clausola n°7 dell'atto di costituzione ('Segregazione Patrimoniale').

L' eventus damni peraltro si ravvisa anche solo allorché in relazione all'attività dispositiva da parte del debitore si profili il semplice pericolo concreto che questi non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva nei suoi confronti si riveli infruttuosa; pertanto non deve ricorrere un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo paventarsi anche solo una maggior difficoltà od incertezza per il creditore nel realizzare quanto dovutogli (Cass.15310/2007,2792/2002, 2971/1999).

Non può poi dubitarsi che i debitori conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore istante.

Si rileva infatti sul punto che all'uopo è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, consistente nella previsione del danno che potrà derivare ai creditori dall'atto posto in essere (Cass., n. 89/1987; Cass. 7.3.2005, n. 4933).

Ed allora è evidente che , sussistendo -per quanto sopra esposto- il debito , l'atto di disposizione che ha ridotto l'aggregabilità dei beni costituiti nel trust non può non essere stato percepito dai convenuti come pregiudizievole per la banca ed in genere per i creditori; ciò in particolare alla luce delle richieste di rientro dall'esposizione debitoria avanzate dalla banca già dal 2010 e della qualità di amministratori della società che i convenuti hanno rivestito prima e dopo tale data.

Nessun ulteriore elemento di prova è richiesto ai fini dell'accoglibilità della domanda essendo peraltro l'atto di costituzione del trust in questione atto a titolo gratuito.

Deve dunque essere dichiarata l'inefficacia dell'atto stipulato in data 28.1.2013 con il quale è stato costituendo il trust B. sono stati trasferiti in piena proprietà ai trustees i beni immobili indicati nell'allegato A.

In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 8.000 oltre accessori di legge devono essere rifuse dai convenuti in solido all'attrice.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,ogni altra istanza ed eccezione disattesa,così provvede:

- 1) dichiara inefficace l'atto di 'istituzione di trust' stipulato in data 28.1.2013 dai convenuti a ministero notaio dr. E.C. ;
- 2) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro 8.000 oltre accessori di legge, come da motivazione.

Così deciso in Bergamo,il 22.10.2015

Il G.U.